

24260.13

28 OTT. 2013

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLL. ESENTE DIRITTI




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto



R.G.N. 24354/2010

Cron. 24260

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIO MAISANO

- Presidente - Ud. 11/06/2013

Dott. ANTONIO FILABOZZI

- Consigliere - PU

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24354-2010 proposto da:

ROMA, VIA A.

domiciliata in

presso lo studio

dell'avvocato

che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati

giusta delega in

atti;

- ricorrente -

2013

2077

contro

UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' PER LA PROVINCIA

DI ROMA,


S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5585/2008 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 12/10/2009 R.G.N. 9328/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l'inammissibilità in subordine rigetto.



In fatto

Il Tribunale di Roma quale giudice del lavoro di primo grado dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato dalla s.r.l. alla ricorrente ; dichiarava inammissibile la domanda di pagamento di differenze retributive e respingeva nel merito la domanda di risarcimento del danno da mobbing. La decisione era riformata dalla Corte di appello di Roma la quale, respinto l'appello incidentale della lavoratrice, in accoglimento del gravame della società s.r.l. , rigettava integralmente la originaria domanda.

Premetteva la Corte che la società datrice, appaltatrice del servizio di pulizie presso la sede dell , a causa di problematiche insorte tra quest'ultima e la propria dipendente , aveva deciso di spostare la lavoratrice presso altri due appalti, fermo restando l'orario contrattuale di ore 5,30 ; la decisione era stata giustificata dal pericolo di perdere l'appalto per gli inconvenienti determinati dalla condotta della dipendente. La aveva chiesto i motivi del provvedimento, qualificato come trasferimento e non si era presentata presso i due appalti ai quali era stata destinata . La società aveva quindi contestato la assenza ingiustificata dal lavoro ed all'esito della risposta aveva intimato il licenziamento per giusta causa .

Il *decisum* della Corte era giustificato sulla base delle seguenti considerazioni : il trasferimento era riconducibile a ragioni di ordine tecnico organizzativo e produttivo ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e non aveva pertanto carattere disciplinare come ritenuto dal primo giudice; in conseguenza, non trovavano applicazione le garanzie sostanziali e procedurali previste dall'art. 7 St. lav. . I fatti rappresentati dalla committente nella lettera del 3.4.2003, della cui veridicità non era dato dubitare stante anche la genericità delle difese sul punto della dipendente, inducevano a ritenere che la condotta di quest'ultima avesse oggettivamente comportato un'apprezzabile disorganizzazione e disfunzione del lavoro; l'adozione del provvedimento di trasferimento da parte della società datrice non appariva pertanto irragionevole, tenuto conto che comunque i due appalti ai quali era stata destinata la si trovavano nel medesimo Comune del precedente e che erano rimasti invariati le mansioni e l'orario di lavoro. La mancata prestazione dell'attività lavorativa da parte della dipendente, reiteratamente quanto inutilmente contestata alla medesima, costituiva, pertanto, assenza ingiustificata e rendeva legittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa. Era da confermare la declaratoria di nullità della domanda di primo grado intesa al pagamento della somma di € 922,04 stante la genericità delle allegazioni a riguardo; quanto al mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento di € 488,22 a titolo di differenze retributive maturate dal settembre 2002 a seguito della intervenuta riduzione, in tesi illegittima, dell'orario di lavoro, la prova testimoniale e le dichiarazioni in sede di libero interrogatorio della lavoratrice avevano confermato la perdita dell'appalto delle pulizie del bar ristorante del grande magazzino Coin di Piazzale ; ciò aveva reso necessario il trasferimento presso altro appalto per

